

Società tra professionisti (STP): i chiarimenti per l'accesso ai servizi telematici relativi ai rapporti assicurativi INPS



Con [circolare n. 77 del 1° giugno 2018](#), l'Inps riassume la disciplina delle società tra professionisti. Nel documento interpretativo *focus* sui criteri e modalità di conferimento ed esecuzione dell'incarico professionale.

Nel documento chiarito che sarà consentito **l'accesso alla sezione STP** del portale con il PIN rilasciato al legale rappresentante, cioè alla persona fisica identificata dal codice fiscale alfanumerico indicata nella visura della CCIAA come amministratore della STP o al socio amministratore che ha presentato la domanda, e si potrà procedere alle seguenti operazioni:

- acquisizione delle deleghe;
- aggiunta o rimozione della delega ai soci intermediari (solo se censiti come intermediari abilitati);

- abilitazione o rimozione dei dipendenti della società.

I dipendenti della società avranno visibilità su tutte le posizioni acquisite dal responsabile. L'onere di mantenere aggiornate le abilitazioni è in capo al legale rappresentante della STP.

Le società tra professionisti in breve

Le **cd. STP** sono società costituite secondo uno dei modelli societari previsti dal nostro ordinamento, che hanno l'esercizio di una o più attività professionali come oggetto.

Le **STP** possono essere **monodisciplinari** quando l'oggetto sociale prevede l'esercizio di una sola attività professionale e **multidisciplinari** quando prevede più attività.

La **STP** può assumere la forma di società semplice, società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata e società cooperativa.

Le società cooperative di professionisti sono costituite da un numero di **soci non inferiore a tre**. **Possono aprire una STP i professionisti appartenenti alle professioni protette**, ossia quelle che per essere esercitate hanno l'obbligo di iscrizione a collegi, ordini e albi specifici. La costituzione di una STP è **riservata** alle **professioni protette** come ad esempio quella dei:

- medici: professioni medico-chirurgo, veterinari, farmacisti, levatrici, assistente sanitaria visitatrice o infermiera professionale, fisioterapisti e massoterapisti, psicologi;
- infermieri: solo in forma di cooperativa sociale;
- maestri di sci;
- ingegneri e avvocati;
- commercialisti ed esperti contabili.

[Link al testo della circolare INPS n. 77 del 1° giugno 2018,](#)
con oggetto: Società tra Professionisti (STP) – Disciplina
delle società tra professionisti – Adeguamenti al sistema di
profilazione per l'accesso ai servizi telematici correlati ai
rapporti assicurativi – Modalità di profilazione e censimento